



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

Prot. 1953 del 03/03/2020

ORIGINALE ORDINANZA SINDACO

N° 16 DEL 02-03-2020

OGGETTO: Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Via San Terenziano n°61 . Foglio di mappa n°11 Particella n°119 sub 1-2. Rif. Aedes ID 241239 del 20/02/2020.

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni con Legge 15 dicembre 2016 n. 229 che individua il Comune di Antrodoco all'interno del cratere degli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28 agosto 2016 con cui è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo "DI.COMA.C." ai sensi dell'Ordinanza n° 388 del 26/8/2016 volta alla gestione dell'emergenza sismica;
DATO ATTO CHE alla luce di quanto sopra nel territorio comunale è stata avviata una campagna di verifiche di agibilità post sisma da parte di tecnici accreditati presso la DI.COMA.C. attraverso la compilazione di schede di rilevamento di agibilità sintetica mediante scheda Fast e/o di rilevamento danno mediante scheda Aedes;

CONSIDERATO CHE in data 04.11.2019 prot. 9180, è stata trasmessa perizia tecnica asseverata a firma del Geom. Luca Chinzari, redatta ai sensi della circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0010781 del 12.02.2017, per la richiesta di un sopralluogo presso l'immobile sito in Antrodoco alla Via San Terenziano censito al foglio di mappa n. 11 particella 119, nella quale il tecnico ha dichiarato la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico del Centro Italia, riscontrato un rilevante quadro fessurativo e che lo stesso immobile risulta interessato dall'Ordinanza di Inagibilità n°172 del 29.06.2017 avente ID120989 con esito "A-F inagibile per rischio esterno".

VISTO CHE detta Ordinanza fa riferimento alla particella n. 120 di proprietà del Sig. Marco Cesi (fruitore di C.A.S.) che risulta agibile ma inagile per rischio esterno derivante dalla particella adiacente n. 119 per "lesioni/distacco tra la muratura e copertura";

CONSIDERATO CHE in data 14.11.2019 ns prot. n°9576 l'USR Lazio comunicava che l'istanza "...non è in linea con le disposizioni di cui al verbale del Comitato Istituzionale ed alla Circolare n 2/18. Pertanto la stessa si intende ARCHIVIATA."

CONSIDERATO CHE a seguito di detto riscontro il professionista de quo, Geom. Luca Chinzari, a seguito di successivi colloqui intercorsi con i funzionari dell'USR, ha trasmesso n la perizia asseverata (che si allega

alla presente) per nuova istruttoria e conseguente con richiesta di sopralluogo per la definizione dell'esito di agibilità mediante compilazione di Scheda Aedes, trasmessa da questo Ente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, giusta nota pec prot. n°9906 del 25/11/2019;

CONSIDERATO CHE in data 20.02.2020 i tecnici dell'USR **Squadra LP64**, hanno effettuato un sopralluogo con compilazione di n°1 scheda Aedes con ID 241239 da cui emerge l'attribuzione di esito "**C - Edificio parzialmente inagibile**", comunicato dall'USR con nota pec U.0171828 del 26/02/2020, pervenuta al protocollo comunale n°1768 in data 27/02/2020;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei locali di detto immobile al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità relativamente alla unità strutturale individuata con la scheda Aedes ID 241239;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DICHIARA

la **inagibilità parziale** per l'immobile a destinazione **residenziale** sito in Antrodoco (RI), **Via San Terenziano n°61** identificato al **Foglio di mappa n°11** con la **particella n°119 sub 1-2** intestato, al sig. Pasquale Chiuppi, fino al ripristino delle piene condizioni di agibilità attraverso l'attuazione degli interventi indicati nella scheda Aedes ID 241239 del 20/02/2020

ORDINA

il non utilizzo di detti locali sia alla proprietaria che a chiunque, a qualsiasi titolo, occupi gli alloggi in questione.

DISPONE IN VIA GENERALE

1. che la proprietaria sopra menzionata proceda ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di stabilità dei locali stessi mediante la realizzazione dei necessari lavori di consolidamento, **da eseguirsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente**, riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza per la funzione che esplica, il tutto attraverso presentazione di pratica edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 nel rispetto delle normative di settore vigenti;
2. che qualora l'interessata intenda avvalersi delle disposizioni indicate dalla Legge 229/2016 di conversione del D.L. 189/2016 in materia di ricostruzione privata, e delle successive Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile e del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, il termine indicato al punto n°1 e le modalità di presentazione del progetto seguiranno quelli indicati nei predetti dispositivi sovra-comunali;
3. che, ad avvenuta esecuzione dei lavori di cui sopra, sia depositata dichiarazione asseverata da tecnico abilitato circa la regolarità dei medesimi e che al perfezionarsi di tale adempimento dovrà intendersi ripristinata l'agibilità dell'immobile;
4. che il presente provvedimento non sostituisce l'obbligo della ditta proprietaria ad ottenere tutti i requisiti di legge necessari al rilascio del certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, qualora l'immobile di che trattasi non ne sia in possesso;

DISPONE IN VIA ESCLUSIVA

- 1) che la presente venga notificata, stante l'urgenza, al proprietario immediatamente reperibile:
Chiuppi Pasquale residente in Antrodoco (RI), Via San Terenziano n°61 – cap 02013;
- 2) che il proprietario sopra indicato provveda, tempestivamente, a dare comunicazione del contenuto della presente ad eventuali soggetti dimoranti nel fabbricato, nonché agli ulteriori aventi titolo non reperibili;
- 3) di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4) che la presente venga trasmessa a:
 - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rieti all'indirizzo pec: protocollo.prefri@pec.interno.it;
 - C.O.I. UNICO all'indirizzo: coiunico@regione.lazio.it;
 - DICOMAC: protezionecivile@pec.governo.it e verificaagibilita@regione.lazio.it
 - Servizio associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino: plbassavallevelino@pec.it;

AVVERTE

In caso di mancato adempimento di quanto prescritto, ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla notificazione.

Sindaco
Ing. Alberto Guerrieri

